



COMUNE DI FIGLINE VALDARNO

Provincia di Firenze

REGOLAMENTO COMUNALE

per l' utilizzazione e l'assegnazione delle somme relative a oneri di urbanizzazione secondaria da destinare a Chiese ed altri edifici per servizi religiosi e centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 28 del 10.02.2011

**Redatto a cura dell'Ufficio Assetto del Territorio
e Tutela dell'Ambiente**

INDICE

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

ART. 2 - Determinazione dei fondi

ART. 3 - Utilizzazione degli importi

ART. 4 - Definizione dei soggetti beneficiari

ART. 5 - Realizzazione delle opere

ART. 6 - Presentazione delle domande

ART. 7 - Attribuzione dei fondi

ART. 8 - Presentazione dei progetti

ART. 9 - Mancata presentazione di progetti o di domande

ART.10 - Entrata in vigore

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento ha come oggetto la definizione delle modalità per l'utilizzazione e l'assegnazione delle somme relative ad opere di urbanizzazione secondaria da destinare a *Chiese ed altri edifici religiosi* nonché a *Centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie* ai sensi dell'art.120 della Legge Regionale n°1 del 03/01/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 2

DETERMINAZIONE DEI FONDI

1. La Giunta Comunale, annualmente all'inizio dell'esercizio finanziario, può stabilire le percentuali sui valori massimi derivanti dall'applicazione del 10% e del 9% per la determinazione delle somme da destinare rispettivamente a contributi per "Edifici di culto ed altri edifici per servizi religiosi" e per "Centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie", al fine di evitare disparità di trattamenti tra tali soggetti. Tali percentuali sono da considerarsi quali valori massimi non essendo precluso all'Amministrazione Comunale la facoltà di variare l'entità delle somme destinate ai contributi.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, con atto del Responsabile del Settore Assetto del Territorio e Tutela dell'Ambiente, si quantificano le somme introitate con l'esercizio finanziario dell'anno precedente a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria (derivanti dalle D.I.A. o permessi di costruire sia ordinarie che derivanti da sanatorie), da destinare nella misura massima del 10% per *Chiese ed altri edifici religiosi* e nella misura massima del 9% per *Centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie* secondo i parametri riportati nella tabella A/5 allegata alla Legge Regionale n°1 del 03/01/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 3
UTILIZZAZIONE DEGLI IMPORTI

1. Le entrate di cui al precedente art. 2 potranno essere utilizzate per nuove opere, attrezzature ed impianti di urbanizzazione secondaria e per il restauro, ripristino, ristrutturazione, conservazione, ampliamento e adeguamento di quelle della stessa natura già esistenti.

ART. 4
DEFINIZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI

1. Per *Chiese ed altri edifici per servizi religiosi* sono da intendersi, oltre agli immobili destinati al culto e loro pertinenze, la canonica e gli immobili per l'esercizio del ministero pastorale, nonché le attrezzature educative, culturali, sociali e ricreative annesse agli edifici destinati al culto, situate nelle adiacenze o comunque connesse con essi o previste dagli strumenti urbanistici vigenti per quanto riguarda edifici, attrezzature ed impianti ancora da realizzare.
2. Per *Centri civici e sociali, attrezzature culturali, sanitarie* si intendono altresì, oltre gli immobili destinati a tali attività e loro pertinenze, le attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative situate nelle adiacenze o comunque connesse con queste o previste dagli strumenti urbanistici vigenti per quanto riguarda quelli ancora da realizzare.

ART. 5
REALIZZAZIONE DELLE OPERE

1. Tenuto conto delle particolari finalità cui sono destinate le opere definite nella tabella A/5 allegata alla Legge Regionale n°1 del 03/01/2005 e successive modifiche ed integrazioni, la realizzazione delle stesse avviene direttamente a cura dei soggetti interessati, diversi dal Comune.

ART. 6
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Nel caso di determinazione delle somme da parte della Giunta ai sensi del primo comma dell'art. 2, il Comune, entro lo stesso anno, tramite la pubblicazione di un avviso pubblico, definisce i tempi e le modalità per la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati all'attribuzione dei fondi.
2. I soggetti interessati all'attribuzione dei fondi dovranno presentare al Comune di Figline Valdarno, a pena di esclusione, entro il termine previsto dall'avviso pubblico, apposita istanza con l'indicazione degli interventi da sostenere connessi alle finalità di cui al precedente art. 4.
3. 2. La domanda, obbligatoriamente, dovrà essere corredata da un progetto di massima delle singole opere, redatto da un tecnico abilitato ai sensi di legge e dovrà contenere la proposta delle priorità degli interventi da realizzare, un preventivo sommario delle spese da sostenere, i termini di inizio e fine dei relativi lavori, nonché il riferimento agli esercizi finanziari, anche relativi a più annualità a cui far carico per l'erogazione dei contributi.
4. 3. Le domande inoltrate dopo il termine stabilito dall'avviso pubblico non sono considerate valide e pertanto dovranno essere ripresentate, se ritenuto necessario da parte dei soggetti interessati, nei termini utili stabiliti dai successivi avvisi pubblici.
5. 4. Le richieste relative alla Chiesa Cattolica, sono presentate dalle autorità ecclesiastiche diocesane.

ART. 7
ATTRIBUZIONE DEI FONDI

1. Il Responsabile del Settore Assetto del Territorio e Tutela dell'Ambiente, esaminate le proposte pervenute entro il termine utile previsto dall'avviso pubblico, tenendo conto delle proposte di priorità avanzate da parte dei soggetti interessati, considerando il valore sociale e culturale eventualmente

connesso alla realizzazione delle opere e valutando i progetti, anche a confronto, in caso di dissenso, con i soggetti interessati e previo esame da parte della Giunta Comunale, determina con proprio atto l'attribuzione dei fondi.

2. Le proposte dei soggetti che hanno già usufruito del contributo nel biennio precedente, ad eccezione delle attribuzioni pluriennali che per la loro entità risultano a carico di più esercizi finanziari, non sono considerate prioritarie ai fini dell'assegnazione dei fondi.
3. Dell'attribuzione dei fondi viene data comunicazione ai soggetti interessati.

ART. 8

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

1. Per la realizzazione degli interventi connessi alle finalità di cui al precedente art. 4, i soggetti interessati dovranno presentare al Comune di Figline Valdarno, apposita istanza di carattere urbanistico-edilizio, quale permesso di costruire o D.I.A., redatta da un tecnico abilitato ai sensi di legge.
2. I progetti devono essere presentati non oltre il termine di mesi 6 (sei) dalla data della ricezione della comunicazione di cui all'art. 7, ultimo comma.
3. Ad ultimazione dei lavori, nel rispetto dei termini di validità del titolo abilitativo (permesso di costruire o D.I.A.), i soggetti interessati dovranno dare comunicazione al Comune del completamento e collaudo delle opere e inviare le fatture quietanzate attestanti l'avvenuto pagamento per un importo non inferiore al contributo assegnato.
4. Il personale del Settore Assetto del Territorio e Tutela dell'Ambiente provvederà ad effettuare un sopralluogo di verifica dei lavori eseguiti e successivamente procederà alla liquidazione delle somme assegnate.

ART. 9

MANCATA PRESENTAZIONE DI PROGETTI O DI DOMANDE

1. Nel caso di mancata presentazione da parte dei soggetti interessati entro i termini stabiliti all'art. 8 o nel caso in cui la realizzazione delle opere non rispetti i termini fissati o eventualmente prorogati dal permesso di costruire, il

Responsabile del Settore Assetto del Territorio e Tutela dell'Ambiente con propria determinazione prende atto di quanto sopra indicato e dichiara la decadenza dell'attribuzione del contributo a favore dell'assegnatario.

2. Conseguentemente, le quote di finanziamento potranno essere destinate ad altra opera che segua nell'ordine di priorità quella non realizzata, o ad altre opere di urbanizzazione secondaria anche diverse da quelle di cui al precedente art. 4.
3. Nel caso di mancata presentazione di domande da parte dei soggetti interessati entro i termini stabiliti dall'art. 6 le quote di finanziamento non attribuite nell'anno di riferimento saranno destinate ad altre opere di urbanizzazione secondaria anche diverse da quelle di cui al precedente art. 4.

ART. 10

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento consegue efficacia contestualmente all'intervenuta esecutività del relativo provvedimento di approvazione adottato dal Consiglio Comunale.